Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2023, n. 13-6528

Parere ex articolo 23 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 27,5 MW e delle opere di connessione alla RTN presentato da REN 190 s.r.l. nei Comuni di Masserano e Brusnengo (BI). [ID:8750].

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

il D.Lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

gli articoli 23 e seguenti del d.lgs 152/2006 definiscono le differenti fasi delle procedure di VIA;

la legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, al comma 1 dell’articolo 18 prevede che al fine della partecipazione alle procedure di VIA di competenza statale previste dalla normativa vigente, la Regione esprime il proprio parere al Ministero dell'ambiente con deliberazione della Giunta, avvalendosi del proprio organo tecnico così come individuato all'articolo 7, con il supporto dell'ARPA;

la suddetta legge regionale all’articolo 9 individua i soggetti interessati ai progetti sottoposti alla procedura di V.I.A.

Preso atto che:

in data 9 giugno 2022 la Società proponente, REN 190 s.r.l., ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 27,5 MW comprensivo delle opere di connessione alla rete elettrica nei Comuni di Masserano e Brusnengo (BI), nell’ambito della quale la Regione è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 24, comma 3, del citato d.lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità disciplinate dall'art. 18 della l.r. 40/1998;

in data 18 gennaio 2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE, ha comunicato alla Regione Piemonte e agli altri Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web e la conseguente decorrenza dei termini (30 giorni) per l'espressione dei rispettivi pareri;

in precedenza il progetto era stato sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA da parte della Provincia di Biella, con decisione di assoggettamento alla fase di valutazione nell’ambito del provvedimento finale (DD n. 1574 del 14.10.2021).

Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile:

ai fini dell’istruttoria tecnica è stato attivato in modalità asincrona lo specifico Organo tecnico regionale di cui all’art. 7 della l.r. 40/1998, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dall’art. 24 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto disposto dall’art. 18 della legge regionale citata;

in particolare, il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, con nota prot. 7614 del 20 gennaio 2023, verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato nella Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile - la struttura regionale competente a espletare l'endoprocedimento di espressione del parere regionale, nonché quali strutture regionali interessate all’istruttoria le Direzioni regionali: Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Agricoltura e Cibo, Sanità e Welfare;

nell’ambito dei lavori istruttori dell’Organo tecnico regionale è stata indetta, in forma semplificata e modalità asincrona, la Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 18, comma 2, della l.r. 40/1998, al fine di effettuare l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in tale

procedura, richiedendo la partecipazione dei soggetti istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale – Provincia di Biella, Comuni di Masserano e Brusnengo, ASL BI, Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, Arpa Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica;

in data 31 gennaio 2023 ha avuto luogo in forma telematica la riunione istruttoria dell'Organo tecnico regionale.

Dato atto, inoltre, che con riferimento al quadro programmatico e alla descrizione sintetica del progetto presentato, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile, si riporta quanto segue:

il suddetto progetto rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D. lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I bis del medesimo decreto;

il progetto, sotto il profilo programmatico, si confronta con l'obiettivo strategico delineato dal PNIEC di garantire al 2030 la transizione verso un modello di generazione distribuita sempre più compartecipato da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché di conseguire il target prefissato di consumi finali lordi da soddisfarsi mediante le stesse;

l'intervento consiste nella realizzazione nel Comune di Masserano di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a 27,5 MWp denominato "Fattoria solare del Principe" in un'area agricola di circa 34 ha classificata in terza classe di capacità d'uso del suolo e destinata a risicoltura. Al riguardo, il Proponente dichiara che, sebbene l'area agricola sia ricompresa nel territorio caratterizzato dai protocolli di produzione delle specie DOP del riso di Baraggia, negli ultimi anni nel sito in progetto non si sono riscontrate tali coltivazioni;

l'area in progetto interferisce con la fascia di tutela paesaggistica del Rio Triogna ad Ovest, e del Rio Guarabione ad Est, ricadendo nel vincolo Galassino denominato "Aree della Baraggia Vercellese". Inoltre, essa ricade in parte nella ZSC/SIC IT1120004 "Baraggia di Rovasenda" e in parte nella Riserva naturale orientata della Baraggia, senza peraltro interessarne l'area con l'installazione di moduli e/o di opere accessorie e di connessione;

complessivamente l'impianto sarà dotato di 39.000 moduli fotovoltaici, ciascuno di potenza pari a 700 Wp, nonché di un sistema monoassiale a doppia file di moduli bifacciali ad inseguimento. Esso sarà organizzato in sei sottocampi di potenza pari a circa 4.600 kWp ciascuno;

l'impianto in progetto risulta prospiciente al nuovo impianto agrivoltaico da 55,49 MWp previsto in Comune di Masserano – Località Martinella, proposto da Ellomay Solar Italy Seven s.r.l., e di recente autorizzato dalla Provincia di Biella con DD n. 1685 del 3.11.2022;

per quanto riguarda la connessione alla rete elettrica, l'impianto sarà collegato alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) mediante una linea a 36 kV, interrata lungo la viabilità interpoderale e provinciale, di lunghezza pari a 8.740 metri. Tale collegamento è previsto in antenna rispetto ad una futura Stazione elettrica 132/36 kV, da collegare in 'entra-esce' alla linea esistente a 132 kV "Gattinara-Masserano-Cossato", previo potenziamento della tratta "Gattinara-Masserano" afferente alla stessa linea, in cui sono in parte presenti conduttori di una sezione ridotta (19,6 mm^2) rispetto alla rimanente parte della linea caratterizzata da conduttori di sezione pari a 31,6 mm^2;

la realizzazione della futura Stazione elettrica è prevista all'interno del territorio comunale di Brusnengo e, per una modesta porzione, di Masserano in un'area a prevalente destinazione d'uso commerciale di dimensioni pari a circa 2,8 ha. Essa sarà collegata in 'entra-esce' con la citata linea "Gattinara-Masserano-Cossato" tramite la realizzazione di due raccordi aventi lunghezza complessiva di poco superiore a 300 metri. Tutte le opere previste, complete delle necessarie relazioni tecniche, delle valutazioni sui campi elettromagnetici (CEM) e delle aree potenzialmente impegnate dai raccordi, attualmente non ricompresa nella documentazione progettuale disponibile, saranno descritte all'interno del Progetto Definitivo delle opere di rete vidimato da Terna S.p.A;

di fatto, lo Studio d'Impatto Ambientale presentato non tiene conto della realizzazione della stazione elettrica e non analizza i possibili impatti derivanti. Inoltre, nella documentazione progettuale la Società proponente non fornisce adeguate motivazioni in merito alla scelta di realizzare una nuova stazione a poche centinaia di metri di distanza dalla stazione elettrica a 132 kV esistente di Masserano;

i terreni interessati dal progetto non risultano interferire con "aree inidonee", di cui alla dgr n. 3-1183 del 14 dicembre 2010, ad eccezione di una modesta porzione che interferisce con l'area della Riserva naturale della Baraggia e della ZSC/SIC "Baraggia di Rovasenda", peraltro non caratterizzata dalla previsione realizzativa di pannelli e/o opere connesse;

la durata dei lavori è stimata in 12 mesi e il periodo di vita dell'impianto è previsto di 30 anni.

per la mitigazione dell'impatto visivo perimetralmente all'impianto sarà realizzata una siepe arbustiva di lunghezza pari a circa 8 km con la messa a dimora di oltre 8.000 esemplari arbustivi;

infine, a titolo di opere compensative saranno realizzati all'interno dell'area ulteriori tratti di siepi arboreo-arbustive per oltre 1.500 metri di lunghezza, nonché interventi tesi a ricostituire gli ambienti riconducibili alle praterie baraggive su un'area di circa 9,5 ha unitamente a due aree boscate di estensione complessiva pari a 3.900 m2 e a un filare arboreo-arbustivo di circa 200 metri in corrispondenza della SP 318 "San Giacomo-Rovasenda".

Dato atto, altresì, che, come da documentazione agli atti della Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, durante i lavori della Conferenza di Servizi, in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della l.r. 40/1998, sono stati acquisiti i pareri degli enti locali territoriali e dei soggetti istituzionali interessati, di seguito elencati:

- nota prot.n. 12488 del 7 febbraio 2023 di Arpa Piemonte, in cui si rileva come lo Studio di Impatto Ambientale e il progetto, al netto di alcune lacune documentali, non sembrino evidenziare significativi impatti sulle componenti ambientali e, laddove presenti, questi risultino reversibili e mitigabili. Inoltre, con riferimento alla stazione elettrica in Comune di Brusnengo si evidenzia come la documentazione presentata non consenta un'adeguata valutazione dei possibili impatti;
- nota prot. n. 2429 del 3 febbraio 2023 della Provincia di Biella, trasmessa anche al MASE con nota prot. 2560 del 6.02.2023, in cui si rilevano talune lacune nella documentazione progettuale, con particolare riferimento alla trattazione delle interferenze con la matrice "Viabilità e traffico veicolare";
- nota prot. n. 15821 del 3 febbraio 2023 del Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale, in cui si rileva come non emergano elementi ostativi alla realizzazione degli interventi in progetto, fatta salva l'assenza di adeguata documentazione atta a consentire la valutazione dell'intervento relativo alla nuova stazione elettrica 132/36 kV;
- nota prot. n. 3590 del 9 febbraio 2023 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, in cui si rileva come gli interventi in progetto interferiscano potenzialmente con l'attività di irrigazione delle aree limitrofe e come si renda necessario un accordo con il Consorzio di gestione dell'area per la condivisione di interventi di adeguamento del reticolo irriguo tesi a definire le soluzioni più adatte per garantirne la funzionalità;
- nota prot. n. 469 del 6 febbraio 2023 dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore in cui si richiedono specifiche integrazioni progettuali atte a consentire una compiuta e completa valutazione d'incidenza;
- nota prot. n. 21649 del 14 febbraio 2023 del Settore regionale Tecnico Piemonte Nord, in cui non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione degli interventi in progetto.

Dato atto, infine, che:

in base agli approfondimenti svolti dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, tenuto conto delle osservazioni e valutazioni formulate nei pareri e nei contributi pervenuti, considerata altresì la documentazione di progetto, emergono puntuali considerazioni e specifiche condizioni ambientali e raccomandazioni suggerite, come da documentazione agli atti;

in conclusione, alla luce delle suddette considerazioni, in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri dei soggetti istituzionali interessati, risulta che possano sussistere i presupposti per esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d. lgs. 152/2006, parere positivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 27,5 MWp da localizzarsi nei Comuni di Masserano e Brusnengo (BI), subordinatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni, eccezion fatta per quanto attiene alla realizzazione della nuova stazione elettrica a 132 kV in Comune di Brusnengo che non si ritiene valutabile in ordine alla carenza di elementi progettuali e di valutazione degli impatti attesi, anche con riferimento alla motivazione della scelta effettuata di non attestare la linea di connessione a 36 kV alla stazione elettrica esistente di Masserano, nonché alla valutazione d'incidenza per cui si suggerisce la richiesta di specifiche e puntuali integrazioni documentali.

Visti gli art. 23 e seguenti del Titolo III del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto l'art. 18 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto l'art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la d.g.r. n. 3 – 1183 del 14 dicembre 2010 in materia di aree inidonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici a terra.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto delle risultanze istruttorie, di cui in premessa e conseguentemente di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006, parere favorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sul progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 27,5 MWp presentato da REN 190 srl nei Comuni di Masserano e Brusnengo (BI), nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, eccezion fatta per quanto attiene alla realizzazione della nuova stazione elettrica a 132 kV in Comune di Brusnengo per la quale non si dispone di sufficienti elementi conoscitivi, come esposto e motivato in premessa, anche con riferimento alla motivazione della scelta effettuata di non attestare la linea di connessione a 36 kV alla stazione elettrica esistente di Masserano, nonché alla valutazione d'incidenza per cui si suggerisce la richiesta di specifiche e puntuali integrazioni documentali, e subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni e raccomandazioni dettagliatamente illustrate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, inerenti agli argomenti di seguito elencati:
- aspetti progettuali;
- aspetti agricoli e irrigui;
- vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo Energetico sostenibile, l'invio della copia della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs. 152/2006, per il prosieguo dell'iter di competenza;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1

Decreto legislativo n.152/2006. Legge regionale n.40/1998, articolo 18. Parere regionale sul procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale inerente al progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Fattoria Solare del Principe" di potenza pari a 27.5 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Masserano (BI) e di Brusnengo (BI). Elenco delle condizioni ambientali ritenute necessarie per garantire la sostenibilità ambientale dell’opera e delle integrazioni documentali ritenute necessarie per l’espressione del parere in merito alla Valutazione di Incidenza dell’opera.

Indice generale

1. DESCRIZIONE GENERALE....2
Aspetti progettuali....2
Suolo....3
Rumore....4
Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi....4
*Aspetti a*gricoli e irrigui....6
Campi elettromagnetici....7
Viabilità....7
Paesaggio....7
Piano di monitoraggio ambientale (PMA)....8
2. CONDIZIONI AMBIENTALI....10
2. INTEGRAZIONI PROGETTUALI....12
3. RACCOMANDAZIONI....15

1. DESCRIZIONE GENERALE

Il progetto persegue la finalità dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, agevolandone il trend di crescita così come indicato dalla nuova pianificazione energetica, in linea con l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Gli impatti ambientali principali di un impianto fotovoltaico a terra sono prevalentemente a carico del suolo, della biodiversità e del paesaggio.

Ciò premesso, si riportano di seguito le considerazioni sulle diverse componenti.

Aspetti progettuali

La porzione di territorio interessata dal progetto, pur non ricadendo internamente a nessuna area protetta e/o ZSC, risulta tuttavia contigua all'area ZSC "Baraggia di Rovasenda" (IT1120004) e all'area protetta "Riserva Naturale delle Baragge" (EUAP349). Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un impianto di utenza per la connessione alla rete esistente localizzato a una distanza minima di circa 700 m dal confine nord-occidentale del suddetto Sito Natura 2000. Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. e ai sensi della L.R. 19/2009, il presente progetto è sottoposto a procedura di Valutazione d'Incidenza.

Sulla base delle dichiarazioni del proponente contenute nell'elaborato 11.3 "Analisi delle coerenze dell'intervento con la pianificazione" circa la coerenza del progetto con le indicazioni regionali contenute nella DGR n. 14/12/2010 n. 3-1183 (aree e siti inidonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra), e dei contributi ricevuti dai settori regionali ed enti competenti che si sono espressi in merito alle medesime tematiche, sono emersi i seguenti elementi:

- nei terreni interessati dall'impianto e dalla stazione elettrica non sono presenti impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico;
- nei terreni interessati dall'impianto e dalla stazione elettrica negli ultimi anni non sono state poste in essere produzioni agroalimentari di pregio classificabili come D.O.C. o D.O.C.G., D.O.P., P.A.T., I.G.T. In particolare, considerando che le aree d'intervento sono destinate nello specifico a coltivazioni risicole, non risultano coltivate varietà appartenenti alla D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese";
- i terreni interessati dall'impianto e dalla stazione elettrica rientrano nella terza classe di capacità d'uso del suolo;
- le aree interessate dall'impianto e dalla stazione elettrica non rientrano in aree in dissesto idraulico e idrogeologico. Si segnala però che un'area di modesta dimensione, esterna all'area di impianto ma interessata da misure di mitigazione, ricade in area caratterizzata da esondazioni a pericolosità molto elevata EeA (rif. PRGC Comune di Masserano) e in area a pericolosità da alluvione elevata (rif. PGRA Regione Piemonte). Tale area è in prossimità del Rio Guarabione. Considerato che non sono stati presentati elementi ostativi da parte dei settori regionali competenti in materia e considerata l'assenza di elementi di impianto in tale area, oggetto invece di misure di mitigazione, non si rilevano elementi di inidoneità del sito ai sensi della DGR n. 14/12/2010 n. 3-1183.
- le aree interessate dall'impianto e dalla stazione elettrica non ricadono in aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale. Si segnala però che aree di modesta dimensione, esterne all'area di impianto ma interessate da misure di mitigazione quali la ricostituzione dell'ecosistema baraggivo preesistente all'uso agricolo, rientrano nell'area ZSC "Baraggia di Rovasenda" (IT1120004) e nell'area protetta "Riserva Naturale delle Baragge" (EUAP349). Considerato che non sono stati presentati elementi ostativi da parte dei settori regionali e degli enti pubblici competenti in materia e considerata l'assenza di elementi di impianto in tali aree, oggetto invece di misure di mitigazione, non si rilevano elementi di inidoneità del sito ai sensi della DGR n. 14/12/2010 n. 3-1183.

In conclusione, le aree proposte per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico a terra e della stazione elettrica non risultano inidonee ai sensi della DGR n. 14/12/2010 n. 3-1183.

Nell'elaborato 11.4 "Motivazioni compatibilità dell'opera" il proponente descrive i criteri adottati in merito all'analisi delle alternative di localizzazione dell'impianto. Si evince che sono state evitate le aree interessate da vincoli di inidoneità secondo il PEAR regionale, le aree in cui sono in essere produzioni agroalimentari di pregio (classificabili come DOP, PAT e IGT), le aree senza una accessibilità diretta dalla rete stradale pubblica esistente, le aree prossime ai centri abitati. Tuttavia, non sono state prese in considerazione possibili alternative localizzative volte all'individuazione di aree degradate o compromesse, le quali, secondo il PEAR regionale, sono indicate come aree di preferenziale localizzazione, al fine di minimizzare il consumo di suolo.

La descrizione del progetto include la realizzazione di una nuova stazione elettrica ubicata nel territorio comunale di Brusnengo (BI), a sud della S.S. n. 142 "Del Biellese" e della zona industriale di Via Torino, a nord-est dell'area industriale di San Giacomo del Bosco. L'estensione complessiva dell'area destinata ad ospitare la cabina elettrica è pari a circa 2,8 ha. La documentazione progettuale non fornisce ulteriori informazioni circa la realizzazione di tale stazione elettrica. Nell'elaborato "3.1 Relazione tecnica-illustrativa" il proponente dichiara che tutte le opere previste, complete delle necessarie relazioni tecniche, delle valutazioni CEM e dell'identificazione delle aree impegnate e potenzialmente impegnati dai raccordi, saranno descritte all'interno del Progetto Definitivo delle Opere di Rete vidimato dal gestore della RTN. Di fatto lo Studio di Impatto Ambientale presentato non tiene conto della realizzazione della stazione elettrica e non analizza i possibili impatti derivanti.
Si osserva inoltre che a circa 250 m di distanza dall'area di destinazione della nuova stazione elettrica è già presente una stazione elettrica in esercizio; nella documentazione progettuale il proponente non fornisce adeguate motivazioni in merito alla scelta di realizzare una nuova stazione a poche centinaia di metri di distanza da quella esistente.
A titolo collaborativo si fa presente che, ai fini del positivo esisto della successiva fase autorizzativa, occorrerà che sia approvata, per espressa previsione di legge, una Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Brusnengo (cfr. L.R. 56/77 ss.mm.ii.), necessaria per rendere compatibili, dal punto di vista urbanistico, le opere di connessione all'impianto fotovoltaico (attualmente da localizzare in aree con destinazione d'uso inidonea).

In generale si ritiene che non sia possibile effettuare una valutazione adeguata dei possibili impatti dovuti alla realizzazione della nuova stazione elettrica di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). Si rileva infatti l'assenza del progetto di tale infrastruttura, che il proponente si impegna a produrre in fase di progettazione definitiva in quanto non sono ancora state rese disponibili le necessarie specifiche tecniche da parte del soggetto gestore. Ulteriore conseguenza di tale lacuna progettuale è la carenza dell'analisi degli impatti della stazione elettrica negli elaborati del progetto di VIA quali, a titolo di esempio, lo Studio di Impatto Ambientale, la Relazione paesaggistica, lo Studio previsionale di impatto acustico, la Relazione sui Campi elettromagnetici, il Piano di gestione delle terre e rocce da scavo. Infine non è fornita adeguata motivazione della scelta progettuale di connessione alla RTN mediante una stazione elettrica di nuova costruzione, in luogo della connessione alla stazione elettrica in esercizio nel territorio comunale di Brusnengo (BI) e ubicata a circa 250 metri dal sito individuato per la nuova. Si ritiene che la connessione alla stazione esistente costituisca la soluzione progettuale preferenziale.

Suolo

L'elaborato 8.1 "Relazione preliminare sulla gestione delle materie da scavo" costituisce il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 24, comma 3 del DPR 120/2017. In merito:

- Si ritiene condivisibile il piano di indagine proposto per quanto concerne l'area dell'impianto fotovoltaico.
- Si rileva che, sebbene nel documento siano indicati i volumi di scavo derivanti dalla realizzazione del cavidotto, non viene presentato un piano di indagine specifico relativo a tale intervento. In proposito occorrerà integrare il documento presentato, facendo riferimento ai criteri indicati nell'Allegato 2 del DPR 120/2017 per le infrastrutture lineari.
- Si evidenzia che non viene riportata alcuna informazione in merito alle volumetrie e alla gestione dei materiali da scavo derivanti dalla realizzazione della stazione elettrica in Comune di Brusnengo. La documentazione di progetto dovrà pertanto essere integrata approfondendo tale aspetto.

Si ricorda inoltre, che nell'ambito di interventi di ripristino e recupero ambientale, uno dei momenti più critici per la colonizzazione e la diffusione di specie esotiche invasive, sia nei siti di intervento che nelle aree adiacenti, è rappresentato dalla fase di cantiere e in particolare dalla movimentazione del terreno e dalla presenza di superfici non inerbite. Al fine di tenere sotto controllo l'ingresso di tali specie il proponente dovrà attenersi a quanto indicato dalle Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale (Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017).

Rumore

In relazione alla matrice rumore, è stata presentata dal proponente la valutazione di impatto acustico sottoscritta da tecnico competente. Lo studio di impatto acustico risulta sviluppato nel complesso in modo soddisfacente, l'unica carenza riguarda il non aver annoverato tra i ricettori l'area naturalistica in classe I ubicata ad est dell'area in cui si colloca l'intervento in progetto. Dai risultati dei calcoli previsionali e dalle mappe acustiche riportate nello studio si evidenzia che l'impatto acustico dell'insediamento appare comunque in generale contenuto e tale da ipotizzare l'assenza di significative criticità al di fuori delle aree di pertinenza del sito, con l'eccezione della citata area naturalistica.

Infatti nonostante le mitigazioni proposte, nello Studio previsionale acustico è previsto il superamento della soglia dei livelli acustici fino a 133 db(A) in fase di cantiere durante il funzionamento dei mezzi d'opera, senza tenere conto della classe acustica vigente nella Riserva delle Baragge, ricadente in classe acustica I (50 db(A) diurni) ai sensi della DGR 6 agosto 2001 n. 85-3802. Tali immissioni acustiche costituiscono un disturbo significativo sulle specie faunistiche, in particolare sull'avifauna presente nel sito di intervento e nella vicina ZSC "Baraggia di Rovasenda". Inoltre, si considera come ricettore solo l'abitato a nord dell'impianto senza tenere conto del Sito Natura 2000 e non sono proposte ulteriori misure o soluzioni alternative. Al fine di contenere il citato impatto acustico per tutta la durata del cantiere dovranno essere effettuati monitoraggi delle emissioni acustiche da parte di un tecnico incaricato, al fine di definire soluzioni operative per modulare i lavori in funzione di un minore disturbo acustico, con particolare riferimento al lato ovest dell'impianto.

Si evidenzia che nessuna valutazione è stata effettuata per ciò che attiene la fase di cantiere ed esercizio della stazione elettrica in Comune di Brusnengo.

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Le aree presso cui sarà realizzato il parco fotovoltaico insistono su terreni utilizzati a scopo agricolo, in particolare risaie. Nell'intorno sono presenti ulteriori camere di risaia, aree dedicate alla coltivazione cerealicola, al pascolo, boschi e aree di brughiera. Ad est e ad ovest dell'area oggetto di intervento si osserva la presenza della vegetazione che caratterizza la Riserva Naturale delle Baragge e l'area ZSC IT1120004 – "Baraggia di Rovasenda". Circa gli aspetti faunistici, l'area in stu-

dio si caratterizza per una discreta biodiversità in funzione della presenza delle aree naturali protette.
L'area presso cui sarà realizzata la stazione elettrica è parzialmente occupata da un bosco isolato sviluppatosi in seguito all'abbandono dell'attività agricola circa 30 anni or sono. Nel corso di specifico sopralluogo a cura del Settore regionale competente si è constatato che le specie descritte in relazione tecnica forestale sono coerenti con lo stato di fatto.

Il proponente ha effettuato una valutazione degli impatti delle opere in progetto in relazione alla matrice in esame, valutando l'impatto generato come basso e prevedendo delle misure mitigative.
Si osserva tuttavia che il grado di trasformazione del territorio da parte degli interventi previsti risulta rilevante in quanto intere porzioni coltivate verrebbero convertite a impianti trasformando un territorio ad oggi prevalentemente agricolo/boscato in un'area disomogenea e frammentata. D'altro canto l'area di progetto collocandosi tra due porzioni della ZSC attualmente frammentate potrebbe diventare un elemento di corridoio ecologico tra le stesse. Si suggerisce, per raggiungere tale obbiettivo, che l'area di futura installazione dell'impianto fotovoltaico e le aree limitrofe di compensazione vengano trasformate in un habitat prossimo a quello delle brughiere prevedendo una gestione conforme alle caratteristiche dello stesso (Habitat 4060 delle Lande a Brughiera). In tal senso il miscuglio a prato verde, proposto nel progetto, risulta valido unicamente al mantenimento di una copertura per la vita utile dell'impianto non apportando un vantaggio concreto alla biodiversità del contesto. Considerata la durata dell'impianto si potrebbe valutare un intervento di restauro ambientale della brughiera con gestione a fine vita del territorio come corridoio ecologico tra i frammenti dell'area protetta europea. Anche la scelta delle specie arboree/arbustive da inserire per la piantumazione delle siepi dovrà essere opportunamente calibrata in funzione delle peculiarità del contesto insediativo.

Nel prendere atto delle proposte mitigative contenute nella documentazione progettuale, si segnalano ulteriori azioni che consistono nella previsione di idonee modalità di gestione per il rischio rappresentato dalla presenza e dallo sviluppo di specie esotiche. Al riguardo si potrà far riferimento alla seguente pagina web:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive.

Nello Studio di Incidenza si evidenzia la presenza due filari arborei deteriorati ubicati nel settore orientale dell'area di intervento, costituiti da *Quercus robur, Carpinus betulus, Prunus avium, Betula pendula, Robinia pseudoacacia Carpinus betulus*, di un filare arboreo di betulle e di formazioni spontanee a *Robinia e Rubus sp*. nel settore centrale. Il proponenete prevede l'eliminazione dei suddetti elementi vegetazionali, tuttavia non è indicato il periodo in cui sarà effettuato l'intervento. Si richiede di prevedere il periodo di taglio dei filari posti all'interno del sito di progetto al di fuori del periodo compreso tra il 1° aprile e il 15 giugno, a tutela dell'avifauna nidificante.

La rilevante estensione delle siepi perimetrali arboree renderà verosimilmente necessaria la loro potatura con modalità speditive tramite mezzi meccanici. Tale pratica oltre a costituire un costo manutentivo ed un intervento che richiede impiego di energie fossili e genera un disturbo alla fauna ivi presente, corrisponde sovente un taglio poco curato che può avere effetto sfavorevole alla regolare crescita di buona parte delle specie arbustive che si prevede di impiegare che, con la sola esclusione del ligustro (*Ligustrum vulgare*) e del biancospino (*Crateegus monogyna*), non risulta siano adatte a costituire siepi in forma obbligata. Si ritiene pertanto necessario evitare tale pratica ed al massimo prevederla in prospettiva solo qualora strettamente necessaria, incrementando la distanza d'impianto tra le due file da 1 a 2 m in modo da consentire alle piante uno spazio più idoneo alla loro crescita e collocando le suddette siepi, se necessario, a debita distanza dai pannelli.
Si richiede di verificare se la collocazione delle siepi perimetrali, lasciate crescere in forma libera e con distanza d'impianto tra le due file incrementata da 1 a 2 m, può generare un ombreggiamento dei vicini pannelli fotovoltaici. Se necessario, al fine di evitare l'ombreggiamento, si dovrà prevedere l'idoneo incremento dello spazio compreso tra i pannelli e le siepi ricollocando quest'ultime e la recinzione un po' più all'esterno del perimetro d'impianto ora previsto. Si ritiene necessario verifica-

re l'eventuale ombreggiamento dei pannelli anche da parte dei due nuclei boscati previsti a sud dell'impianto, prevedendo all'occorrenza una loro opportuna ricollocazione.

Inoltre al fine di garantire il più possibile uno sviluppo equilibrato delle piante messe a dimora si ritiene necessario che le suddette siepi arboreo-arbustive vengano realizzate senza inserire soggetti arborei nella fila centrale, collocando quelli previsti nelle due file esterne sfalsati tra loro di 3 m e prevedendo che le piante crescano in forma libera senza sottoporle a periodiche potature di contenimento.

In merito alla ricostituzione di aree baraggive all'interno del sito di intervento si ritiene che il progetto offre un elemento interessante e innovativo dal punto di vista della diversificazione ambientale di un impianto fotovoltaico, consistente nella realizzazione di un'area di brughiera di 9,58 ha, esterna all'area di collocazione dei pannelli. E' un intervento che ad oggi, non risulta sia mai stato realizzato in Italia, ed in quanto tale ha un evidente carattere di sperimentalità che comporta approfondite valutazioni. Il progetto presentato però fornisce troppo scarse informazioni sulla effettiva fattibilità degli interventi prospettati, per cui si rendono necessarie le integrazioni richieste ai fini dell'espressione del parere in merito alla Valutazione di incidenza.

Le modalità di realizzazione degli interventi previsti per la realizzione e la manutenzione delle opere a verde comprendono l'utilizzo di ammendanti organici, prodotti fitosanitari, shelter di protezione, ecc che non sono descritti con sufficiente dettaglio e senza la necessaria cura nella selezione delle tipologie più idonee e meno impattanti.

Nello Studio di Incidenza non è quantificata l'estensione dell'intervento di costituzione di aree prative nel perimetro dell'impianto.

Nel pertinente capitolo si presentano opportune richieste di integrazioni ai fini dell'espressione del parere in merito alla Valutazione di incidenza.

Aspetti agricoli e irrigui

I terreni interessati dal progetto appartengono al territorio di baraggia, in gran parte risicolo, che caratterizza la quasi totalità della superficie di "pianura" del comune di Masserano e dei comuni limitrofi. I terreni su cui è prevista la realizzazione dell'impianto sono stati oggetto di sistemazione agraria a risaia ed interessano complessivamente circa 37 camere. Ricadono all'interno delle aree delimitate dal disciplinare di produzione della D.O.P Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, anche se, allo stato attuale, sono coltivate con varietà di riso non previste dal disciplinare stesso. In merito il proponente afferma che nelle ultime due annate (2020-2021), nell'area in oggetto non sono state coltivate varietà per le quali è possibile richiedere la D.O.P. Sia l'area in cui è realizzato l'impianto fotovoltaico che l'area in cui è collocata la stazione elettrica sono censite in ClasseIII di capacità d'uso del suolo.
I terreni oggetto dell'installazione dell'impianto di progetto risultano irrigui, iscritti al catasto degli enti irrigui gestori e caratterizzati da una capillare infrastrutturazione irrigua (rete di canali) per consentire la sommersione delle camere. Si rileva peraltro la presenza di fossi e di adduttori per consentire la corretta comunicazione tra le varie camere gestiti a livello aziendale. In merito alla rete irrigua si registra la disponibilità del proponente a preservarla con le relative fasce di rispetto.
Visto il contesto agricolo irriguo che caratterizza le aree oggetto di installazione dell'impianto fotovoltaico, in cui sono presenti infrastrutture irrigue consortili come definite dalla L.R. 21/1999 e dalla L.R. 1/2019, si evidenzia la forte criticità legata alla gestione dell'attività di irrigazione delle aree limitrofe, in particolare di quelle a valle dell'intervento. Al riguardo si rende quindi necessario un confronto con il Consorzio gestore dell'Area, per la definizione degli interventi di adeguamento del reticolo irriguo finalizzato a definire le soluzioni più adatte per assicurare sia la funzionalità del reticolo sia la possibilità di effettuare le operazioni di manutenzione agevolmente ed in sicurezza. Indicazioni di dettaglio sono specificate nella proposta di condizioni ambientali.

Dall'elaborato "M_3.5.1_MAS_DO_1 – Planimetria di progetto – Layout su ortofoto" non risulta chiaro se l'impianto in progetto tenga completamente in considerazione il preesistente mosaico di risaia. In particolare, tenendo conto della numerazione delle camere di risaia rappresentate nella Figura 13 "Individuazione delle camere di risaia nel sito di Masserano" del documento M_12_1_MAS_AS_0 "Relazione agronomica" i tracker sembrano valicare i bordi tra le camere di risaia numero 7/8, 6/8, 13/14, 15/17, 16/18, 19/20/22, 21/23, 29/30 e 34/35/36. La posa dei tracker dovrà essere effettuata senza intaccare la conformazione delle camere da risaia al fine di garantire il ritorno delle attività agricole a seguito della dismissione degli impianti.

Campi elettromagnetici

Nell'elaborato 12.10 "Relazione campi elettromagnetici" è verificato il rispetto dei limiti posti dalla L. 36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003 per le opere in progetto e pertanto l'impatto elettromagnetico del progetto può essere considerato non significativo.

Tuttavia, si sottolinea che nessuna valutazione è stata effettuata per ciò che attiene alla stazione elettrica in Comune di Brusnengo e ai raccordi in "entra-esce" dalla linea 132 kV "Gattinara-Masserano-Cossato".

Viabilità

In relazione alla sistemazione a verde con filare arboreo-arbustivo del fronte lungo la Strada Provinciale SP 317 "San Giacomo-Rovasenda" si fa presente che ai sensi dell'art.26 comma 6 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada), la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. Con riferimento alla scelta dell'essenza ipotizzata, se confermata, la distanza di almeno 6 m non può verosimilmente ritenersi sufficiente.

Paesaggio

Dalla ricognizione della tavola P2 del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) risulta che gli interventi nel complesso ricadono in zone soggette a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142:

- lettera c (fiumi, torrenti e corsi d'acqua …). Si osserva la presenza del torrente Guarabione poche decine di metri ad est dell'area di progetto e del Rio Triogna, ad ovest dell'area di progetto, l'impianto in progetto ricade nella fascia di rispetto di 150 m da entrambi i corpi idrici.
- lett. f (Riserva naturale delle Baragge).
- lett. g (aree boscate) del D.Lgs 42/2004.

Tuttavia la superficie destinata ad essere occupata dai moduli fotovoltaici risulta esterna all'area protetta ed è al momento impegnata da colture agricole (coltivazione del riso in sommersione, con presenza di camere di risaia delimitate da residui filari arborei) e classificata nella documentazione prodotta in classe terza di uso del suolo.

La Relazione paesaggistica fornita evidenzia invece che per quanto concerne l'"uso civico, sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della lettera h), comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, non è interessato dagli interventi di progetto".
Sul margine nord occidentale dell'area da occupare per l'impianto fotovoltaico è altresì individuabile uno specchio d'acqua, la cui presenza non è chiaro se ricollegabile ad usi pregressi del sito (in cui è presente, tra l'altro, una ex-fornace in stato di abbandono) ma che non parrebbe riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 15, 2 comma delle norme di attuazione del Ppr (il perimetro rilevato è dichiarato pari a ml 449.21).

Le aree interessate dal campo fotovoltaico ricadono all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 avente per oggetto "Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ricadenti nei comuni di

Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo", che tutela in particolare l'ultimo lembo di territorio rimasto incolto tra la pianura e i primi contrafforti pedemontani, comprendente la Riserva Naturale Orientata delle Baragge, per il suo interesse naturalistico-vegetazionale, il paesaggio agrario e le visuali verso le colline a nord e le catene montuose, includendo altresì beni culturali ed elementi di rilevanza paesaggistica.

Nell'elaborato 12.4 "Relazione di valutazione dei possibili impatti visivi cumulativi" il proponente ha valutato i possibili impatti paesaggistici, anche a carattere cumulativo, dell'impianto fotovoltaico di progetto, determinati in relazione agli altri impianti già presenti all'interno del territorio più ampio. Sono stati presi in considerazione gli impianti fotovoltaici a terra esistenti più prossimi all'area di progetto. In un'area di raggio 10 km intorno all'impianto in progetto, si può stimare una potenziale superficie totale occupata da impianti fotovoltaici pari a circa 200 ha. Il proponente nella valutazione dei possibili impatti visivi cumulativi valuta l'impatto complessivo sulla componente paesaggio complessivamente come poco significativo. Si ritiene tuttavia che tale valutazione degli impatti cumulativi sul paesaggio non abbia tenuto conto dello scenario che potenzialmente verrebbe a delinearsi con la realizzazione di tutti i progetti attualmente in fase di valutazione e autorizzazione. Inoltre la valutazione degli effetti cumulativi sul contesto di riconosciuto interesse paesaggistico e naturalistico pare proposta esclusivamente in termini di intervisibilità, senza considerare la compromissione in del bene paesaggistico a seguito della progressiva, sebbene in prospettiva reversibile, sostituzione di zone coltivate venute a far parte dell'immagine consolidata del contesto con zone occupate dai nuovi impianti. Infine (cfr. Elaborato 11.4 Analisi delle motivazioni e delle compatibilità dell'opera, mitigazioni e compensazioni ambientali) non risultano approfondite in modo adeguato soluzioni localizzative alternative all'esterno dell'ambito tutelato proprio in quanto già interessato da queste ed altre previsioni di intervento (quali ad esempio nuovi tronchi viabilistici), comparando le varie soluzioni alternative anche sulla base della suddette valutazioni.

Non appare non compiutamente definito, ai fini della completezza della valutazione richiesta, il progetto della Stazione Elettrica per la connessione all'elettrodotto esistente, con conseguente assenza dei relativi fotoinserimenti nella Relazione paesaggistica, così come il progetto del cavidotto interrato di collegamento in particolare per quanto concerne gli attraversamenti dei corsi d'acqua, ovvero degli elementi edilizi strumentali al funzionamento dell'impianto.

Piano di monitoraggio ambientale (PMA)

Nell'elaborato 11.7 "Progetto di monitoraggio ambientale PMA" è descritto il piano di monitoraggio Ambientale degli interventi di progetto. In modo particolare il proponente individua alcuni parametri di sorveglianza volti a verificare la bontà delle scelte effettuate e l'evoluzione temporale del sistema territoriale interessato, che saranno utili anche per la corretta futura gestione dell'impianto.
Il progetto di monitoraggio ambientale prevede il monitoraggio della produzione di energia elettrica, della produzione di rifiuti, dello stato di conservazione delle opere a verde, del suolo, della fauna, del paesaggio e del rumore.

È utile che il proponente predisponga un monitoraggio delle specie esotiche vegetali che dovrà essere progettato secondo le indicazioni contenute nel "Protocollo di monitoraggio delle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)" predisposto da Arpa Piemonte, disponibile al seguente link:
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u.rp_.t185_rev01.pdf

Si ritiene inoltre necessario che il monitoraggio e la manutenzione delle opere a verde a progetto abbia una durata di almeno 5 anni.

Si ritiene che il Piano di Monitoraggio Ambientale contenga indicazioni non esaustive in merito alle modalità di esecuzione dei monitoraggi previsti sulle specie ornitiche e, ad esclusione del monitoraggio sulla pedofauna, non sono riportate proposte relative ad altri gruppi faunistici comunemente utilizzati come indicatori. Inoltre, non vi sono indicazioni riguardo al controllo della

riuscita degli interventi finalizzati alla creazione degli habitat di prato polifita e di brughiera. Si richiedono integrazioni specifiche nell’ambito della proposta di integrazioni.

2. CONDIZIONI AMBIENTALI

Si formulano le seguenti proposte di condizioni ambientali funzionali al controllo e gestione degli impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a 27,5 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Masserano (BI) e di Brusnengo (BI).

1. E' necessario un confronto con il Consorzio gestore delle infrastrutture irrigue, come definite dalla L.R. 21/1999 e dalla L.R. 1/2019, per la definizione degli interventi di adeguamento del reticolo irriguo finalizzato a definire le soluzioni più adatte per assicurare sia la funzionalità del reticolo sia la possibilità di effettuare le operazioni di manutenzione agevolmente ed in sicurezza. Si dovranno valutare le interferenze sulla regimazione delle acque superficiali, al fine di evitare che vi siano ostacoli alla normale gestione irrigua dei terreni agricoli confinanti. Dovranno in particolare essere verificati i volumi che la rete di fossi e canali locali dovrà smaltire per non causare danni alla rete irrigua ed al fine di:

 - non compromettere le metodologie irrigue in uso;
 - mantenere e garantire sempre la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua;
 - mantenere e garantire sempre la possibilità di svolgere agevolmente e in sicurezza tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione delle infrastrutture irrigue.

 Fase di verifica: *progettazione definitiva correlata alla fase autorizzativa*; soggetto competente: Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo;

2. Dal confronto tra il documento "M_3.5.1_MAS_DO_1 – Planimetria di progetto – Layout su ortofoto" e il documento M_12_1_MAS_AS_0 "Relazione agronomica", i tracker sembrano valicare i bordi tra le camere di risaia numero 7/8, 6/8, 13/14, 15/17, 16/18, 19/20/22, 21/23, 29/30 e 34/35/36. La posa dei tracker dovrà essere effettuata senza intaccare la conformazione delle camere da risaia al fine di garantire il ritorno delle attività agricole a seguito della dismissione degli impianti.

 Fase di verifica: Progettazione esecutiva e *Cantiere*; soggetto competente: *Provincia di Biella*

3. Nell'ambito della realizzazione delle misure di mitigazione, ai fini della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702, si richiede di non utilizzare specie maggiormente sensibili a *Popillia japonica* quali:
 - Actinidia spp. (kiwi);
 - Corylus avellana (nocciolo);
 - Hibiscus spp (ibisco);
 - Malus spp. (melo);
 - Parthenocissus quinquefolia (vite vergine);
 - Phytolacca americana;
 - Prunus avium (ciliegio);
 - Prunus persica (pesco);
 - Prunus spp (prunus ornamentali in genere);
 - Rosa spp. (rosa);
 - Rubus spp. (rovo spontaneo e lampone);
 - Tilia spp (tiglio);

- Vaccinium spp (mirtillo);
- Vitis spp (vite in genere);
- Wisteria spp. (glicine).

e di non utilizzare specie maggiormente sensibili a *Anoplophora glabripennis* quali:

- Acer spp. (acero);
- Acer pseudoplatanus (acero montano);
- Acer platanoides (acero riccio);
- Acer negundo (acero americano);
- Acer saccharinum (acero argenteo);
- Acer palmatum (acero palmato giapponese);
- Aesculus spp. (ippocastano);
- Betula spp. (betulla);
- Salix spp. (salice);
- Ulmus spp. (olmo);
- Populus spp. (pioppo).

Fase di verifica: *progettazione definitiva correlata alla fase autorizzativa, cantiere*; soggetto competente: Regione Piemonte – *Direzione Agricoltura e cibo;*

4. Nell'ambito di interventi di ripristino e recupero ambientale al fine di tenere sotto controllo l'ingresso di specie esotiche invasive il proponente dovrà attenersi da quanto indicato dalle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017). Inoltre il Piano di Monitoraggio Ambientale, in riferimento alla vegetazione esotica invasiva, dovrà essere progettato secondo le indicazioni contenute nel "Protocollo di monitoraggio delle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)" predisposto da Arpa Piemonte. Inoltre, il PMA dovrà prevedere un monitoraggio delle opere a verde della durata di almeno 5 anni.
 Si segnalano ulteriori azioni che consistono nella previsione di idonee modalità di gestione per il rischio rappresentato dalla presenza e dallo sviluppo di specie esotiche. Al riguardo si potrà far riferimento alla seguente pagina web:
 https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive.

 Fase di verifica: *progettazione esecutiva, cantiere, post operam e dismissione;* soggetto competente: *ARPA Piemonte*

2. INTEGRAZIONI PROGETTUALI

Si formulano le seguenti proposte di integrazioni documentali funzionali all'espressione del parere in merito alla Valutazione di Incidenza.

1. In relazione alle opere di mitigazione, la Società proponente dovrà recepire le seguenti richieste di integrazioni all'interno della documentazione di progetto e dello Studio d'Incidenza, confrontandosi con l'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e con ARPA Piemonte:
 - al fine di garantire il più possibile uno sviluppo equilibrato delle piante messe a dimora si ritiene necessario che le siepi perimetrali arboreo-arbustive vengano realizzate senza inserire soggetti arborei nella fila centrale, collocando quelli previsti nelle due file esterne sfalsati tra loro di 3 m e prevedendo che le piante crescano in forma libera senza sottoporle a periodiche potature di contenimento;
 - si richiede di evitare la potatura delle siepi perimetrali arbustive mediante mezzi meccanici o al limite di prevederla solo qualora strettamente necessaria, e di incrementare la distanza tra i due filari da 1 a 2 m in modo da consentire alle piante uno spazio più idoneo alla loro crescita.
 - Si richiede di verificare che la collocazione delle siepi e dei due nuclei boscati non causi l'ombreggiamento dei moduli fotovoltaici, e se necessario, incrementare lo spazio compreso tra i pannelli e le siepi ricollocando quest'ultime e la recinzione un po' più all'esterno del perimetro d'impianto ora previsto.
 - Si richiede di esplicitare la superficie su cui sui prevede la realizzazione del prato polifita.
 - Dovrà essere verificato ed eventualmente aggiornato il quadro economico di spesa relativamente alle opere di mitigazione, perchè pare non adeguato in ragione dell'innovatività dell'intervento proposto, in modo che comprenda, oltre alla realizzazione dell'habitat di brughiera, anche i prevedibili interventi di manutenzione riferiti almeno all'arco del quinquennio successivo alla creazione dell'habitat ed il monitoraggio dell'evoluzione della vegetazione da prevedere nell'ambito del Piano di Monitoraggio Ambientale;
 - Dovrà essere aggiornato il computo metrico estimativo coerentemente con le integrazioni richieste;
 - Deve essere effettuata una indagine, tramite specifiche analisi pedologiche, delle caratteristiche dei suoli in cui si intende ricreare le brughiere, che devono essere oligotrofici ed avere ph acido. Se tali caratteristiche non sono presenti occorre valutare se si riescono a ricreare con opportune lavorazioni del suolo (es. topsoil inversion) oppure se rendono impraticabile l'intervento prospettato rendendo di conseguenza necessaria la valutazione di interventi di mitigazione ambientale alternativi.
 - Deve essere fornito adeguato dettaglio agli interventi che occorrerà attuare per ricreare l'habitat di brughiera che in estrema sintesi comportano:
 i. il reperimento di idonea semente di specie vegetali autoctone caratteristiche dell'habitat di brughiera;
 ii. il reperimento di piantine erbacee ed arbustive caratteristiche dell'habitat di brughiera da mettere a dimora in idonei plot per arricchire il più possibile la composizione floristica della nuova formazione vegetale che si intende ricreare;
 iii. la semina e la messa a dimora di quanto sopra indicato;
 iv. il successivo monitoraggio della vegetazione e l'attuazione delle necessarie cure colturali finalizzate a favorire la creazione della vegetazione di

brughiera che poi nel corso degli anni dovrà essere sottoposta a periodici interventi di manutenzione.

- Occorre fornire maggior dettaglio e approfondimento circa i seguenti aspetti:
 i. individuazione di siti donatori idonei a fornire miscele di sementi per la preservazione specifiche dell'habitat di brughiera cod. 4030 e di praterie magre riconducibili all'habitat di prateria magra cod. 6510, possibilmente nelle vicinanze dell'area d'intervento;
 ii. definizione degli accordi necessari a garantire la produzione delle miscele di sementi per la preservazione delle piantine erbacee ed arbustive necessarie:
 ii.1. nulla osta delle proprietà interessate dove sono stati individuati i siti donatori;
 ii.2. disponibilità ad operare da parte di un'azienda agricola sementiera;
 ii.3. verifica di disponibilità ad operare da parte di un vivaio specializzato nella fornitura di piante erbacee ed arbustive autoctone);
 iii. definizione della macchina spazzolatrice o di altra attrezzatura idonea alla raccolta della semente nell'ambiente della brughiera e definizione dei periodi ottimali di recupero dei semi;
 iv. definizione di un cronoprogramma operativo che, in considerazione della significativa superficie su cui si intende realizzare l'habitat di brughiera, individui la sequenza temporale con cui si prevede di intervenire con le operazioni di semina e piantagione che, in via preliminare, non si ritiene siano praticabili in un'unica annualità, con le conseguenti implicazioni, tra cui il taglio manutentivo delle aree che non saranno subito interessate dalle semine e dalle piantagioni;
 v. definizione di un campo prove per semine differenziate in base a tipo di miscugli e stagionalità in modo da comprendere il periodo migliore di semina e le composizioni specifiche atte a garantire l'attecchimento;
 vi. definizione delle modalità di preparazione del letto di semina, assicurandosi che il terreno abbia caratteristiche simili a quelle in cui l'habitat si trova in natura;
 vii. definizione delle modalità di messa a dimora delle piantine erbacee ed arbustive autoctone che si prevede di collocare per arricchire la composizione floristica dell'habitat (individuazione delle specie idonee, numero di piantine che si intende mettere a dimora, numero di plot di messa a dimora che si intende realizzare con la relativa densità di impianto, ecc.);
 viii. definizione degli interventi manutentivi da realizzare negli anni successivi a quello di realizzazione delle semine e delle piantagioni di arricchimento floristico erbacee ed arbustive, in accordo con l'Ente ed ARPA Piemonte (che potranno avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici competenti in materia). A tal scopo si rende necessaria la definizione di un protocollo sperimentale, anche in consorzio con altri gestori di impianti fotovoltaici in zona, per seguire l'evoluzione del popolamento e definire i suoi necessari interventi manutentivi, tra cui eventuali nuove distribuzioni di miscugli di sementi per la preservazione (fiorume).
- Si richiede di integrare lo Studio di Incidenza specificando la tipologia del prodotto ammendante di cui è previsto l'eventuale utilizzo per la realizzazione delle opere a verde, escludendo l'utilizzo di gessi e carbonati di defecazione derivanti da fanghi di depurazione il cui uso è causa di controversie. Dovrà essere attentamente valutato l'uso dell'ammendante nelle aree dove si intende ricreare l'habitat di brughiera. In via preliminare si ritiene che in tale aree il suddetto prodotto non debba essere usato.
- Si richiede di prevedere l'eventuale impiego di prodotti fitosanitari per la manutenzione delle opere a verde forestali solo in casi di stretta necessità con

prodotti a basso impatto ambientale in conformità al PAN “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” (DM 22/2/2014).

- Si richiede di rivedere il progetto delle opere a verde forestali prevedendo cure colturali di adeguata durata quinquennale e contestuale sostituzione delle fallanze durante i primi tre anni di vita dell’impianto per garantire la riuscita delle opere a verde relative agli impianti di specie forestali. Gli *shelter* per la protezione delle piantine forestali, di altezza pari a 50-70 cm, dovranno garantire la protezione dagli erbivori per un periodo di 5 anni e pertanto occorre riconsiderare il previsto utilizzo di quelli biodegradabili che di norma hanno una durata massima di 3 anni. Se si utilizzano *shelter* biodegradabili è necessario prevedere almeno una loro sostituzione, altrimenti dovranno essere utilizzati *shelter* in plastica che occorrerà rimuovere e smaltire nel rispetto delle norme vigenti al termine del quinquennio del loro utilizzo.

2. Si richiede definire le modalità con cui sarà effettuata la posa del cavidotto interrato relativo alla linea elettrica che si prevede di realizzare in corrispondenza dell’attraversamento dei tratti del Rio Guarabione e di un vicino cavo irriguo presenti all’interno della ZSC “Baraggia di Rovasenda” lungo la SP 317 e la SP 318, prevedendo all’occorrenza opportune misure di mitigazione;

3. Si richiede la redazione di un Piano di Monitoraggio Ambientale più ampio e definito riguardo ai seguenti aspetti:
 - fauna: occorre prevedere monitoraggi sugli elementi faunistici comunemente utilizzati come indicatori, in particolare sui lepidotteri diurni e sull’avifauna con particolare riguardo per le specie di interesse comunitario che risultano presenti nella ZSC “Baraggia di Rovasenda”, di cui al relativo Formulario Standard. Dovranno essere esplicitate le metodiche di monitoraggio che si prevede di adottare. In fase di cantiere dovrà essere condotto un monitoraggio da parte del tecnico faunista incaricato al fine di individuare eventuali siti riproduttivi di anfibi presenti all’interno dell’area oggetto di intervento e definire idonee soluzioni a tutela della batracofauna durante l’esecuzione dei lavori.
 - Vegetazione degli habitat di prato polifita e di brughiera: occorre prevedere un monitoraggio dell’evoluzione della vegetazione funzionale a verificare l’efficacia degli interventi di mitigazione ed a definire le più idonee pratiche di manutenzione di questi ambienti.
 - Emissioni acustiche: si richiede che per tutta la durata del cantiere siano effettuati monitoraggi delle emissioni acustiche da parte di un tecnico incaricato, al fine di definire soluzioni operative per modulare i lavori in funzione di un minore disturbo acustico, con particolare riferimento alle aree ricadenti nella area protetta “Riserva Naturale delle Baragge” e soprattutto nella porzione ad ovest dell’impiano.

 Si richiede di aggiornare di conseguenza il quadro economico di spesa.

4. Con riferimento ai due filari arborei deteriorati ubicati nel settore orientale dell’area di intervento, costituiti da *Quercus robur*, *Carpinus betulus*, *Prunus avium*, *Betula pendula*, *Robinia pseudoacacia*, *Carpinus betulus*, e a un filare arboreo di betulle e di formazioni spontanee a *Robinia e Rubus sp*. nel settore centrale, si richiede di prevedere il periodo di taglio dei filari posti all’interno dei siti di progetto al di fuori del periodo compreso tra il 1° aprile e il 15 giugno, a tutela dell’avifauna nidificante.

3. RACCOMANDAZIONI

1. Si raccomanda di adeguare, ai fini della successiva fase autorizzativa, il progetto del filare arboreo-arbustivo del fronte lungo la Strada Provinciale SP 317 “San Giacomo-Rovasenda” a quanto previsto dall’art.26 comma 6 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada), perché, con riferimento alla scelta dell’essenza ipotizzata, se confermata, la distanza dal confine stradale dovrà verosimilmente essere superiore ai 6 m previsti come minimo dalla normativa.

2. Si raccomanda di presentare, ai fini della successiva fase autorizzativa, elaborati grafici di dettaglio della condotta aerea/interrata in percorrenza lungo al SP 317 “San Giacomo-Rovasenda” e SP 318 “Brusnengo – Rovasenda”. Detti elaborati dovranno essere conformi all’art.7 comma 5 del “Regolamento Provinciale di Biella Canone Unico Patrimoniale di concessione”, con indicazione dell’ubicazione della stessa rispetto al piano viabile ed alle pertinenze stradali oltreché eventuali interferenze con opere d’arte esistenti.

3. Si raccomanda di presentare, ai fini della successiva fase autorizzativa, elaborati di progetto con la precisa ubicazione degli accessi, includendo specifiche informazioni in merito a quote planimetriche ed altimetriche, sezione trasversale, sistema di raccolta delle acque superficiali degli accessi e in genere dell’area di impianto con previsione di idonee opere che evitino il riversamento sulle strade e preservino la continuità delle opere di scolo delle strade.

4. Si raccomanda, in relazione ai volumi di scavo derivanti dalla realizzazione del cavidotto, di integrare il Piano di gestione delle terre e rocce da scavo facendo riferimento ai criteri indicati nell’Allegato 2 del DPR 120/2017 per le infrastrutture lineari.